

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Sistema di controllo interno
- Art. 3 Definizioni

TITOLO II TIPOLOGIE DI CONTROLLO

CAPO I IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Modalità del controllo
- Art. 7 Risultanze del controllo

CAPO II IL CONTROLLO STRATEGICO

- Art. 8 Ambito di applicazione
- Art. 9 Finalità
- Art. 10 Modalità del controllo
- Art. 11 Risultanze del controllo

CAPO III IL CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. 12 Ambito di applicazione
- Art. 13 Finalità
- Art. 14 Modalità del controllo
- Art. 15 Risultanze del controllo

CAPO IV IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

- Art. 16 Ambito di applicazione
- Art. 17 Finalità
- Art. 18 La carta della qualità dei servizi pubblici locali

SEZIONE I SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE E TRAMITE ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI NON PARTECIPATI

- Art. 19 Modalità del controllo
- Art. 20 Risultanze del controllo della qualità

SEZIONE II SERVIZI EROGATI PER IL TRAMITE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

- Art. 21 Il contratto di servizio
- Art. 22 Modalità del controllo
- Art. 23 Risultanze del controllo

CAPO V IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

- Art. 24 Ambito di applicazione
- Art. 25 Finalità
- Art. 26 Competenze in materia di indirizzo e controllo delle società partecipate
- Art. 27 Modalità di esercizio del diritto di voto del Comune di Venezia in seno alle assemblee delle società di secondo livello
- Art. 28 Modalità del controllo
- Art. 29 Istituzione del Controllo analogo e diritto di iniziativa

Art. 30 Comitato di Controllo Analogo

Art. 31 Regolamenti

Art. 32 Risultanze del controllo sulle società partecipate

CAPO VI IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 33 Ambito di applicazione

Art. 34 Finalità

Art. 35 Modalità del controllo

Art. 36 Risultanze del controllo

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Norme finali

Art. 38 Abrogazioni

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. In attuazione degli artt.147 ss del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificati e introdotti dall'art.3 D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n.213, viene istituito un sistema integrato di controllo interno sull'attività del Comune di Venezia.
2. Partecipano al sistema dei controlli interni il Direttore Generale, il Segretario Generale, i Direttori di direzione, i Dirigenti e i Responsabili dei servizi.
3. Le funzioni di indirizzo e coordinamento tra le varie attività di controllo, sono svolte dal Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza sull'attività dei Dirigenti.
4. Il sistema di controllo interno è improntato ai principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, legalità, buon andamento dell'amministrazione, congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti, garanzia della qualità dei servizi erogati, utilità, divieto di aggravamento dell'azione amministrativa, condivisione, integrazione tra le forme di controllo, pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo.
5. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione: la separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che spettano agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che è attribuita ai dirigenti;
 - b) legalità: la corrispondenza degli atti e dell'azione amministrativa alle prescrizioni di legge;
 - c) buon andamento dell'amministrazione: l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa finalizzate ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti, nonché tra risultati e risorse impiegate;
 - d) congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti: l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi dell'indirizzo politico;
 - e) garanzia della qualità dei servizi erogati: l'utilizzo di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti dell'ente;
 - f) utilità: l'utilizzabilità delle risultanze dei controlli;
 - g) divieto di aggravamento dell'azione amministrativa: l'ininfluenza dei controlli sui tempi delle procedure amministrative;

- h) condivisione: l'adesione degli uffici ai modelli di controllo interno, come momento di analisi dei punti di forza e criticità per un sistema continuo di miglioramento;
- i) integrazione tra le forme di controllo: la costituzione di un sistema omogeneo di dati ed informazioni utilizzabili in relazione alle finalità da realizzare;
- j) pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo: pubblicazione di referti ed esiti delle indagini di soddisfazione relativi a servizi di interesse dell'utenza, con modalità che consentono il loro utilizzo.

Art. 2

Sistema di controllo interno

1. Il sistema di controllo interno è articolato in:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo strategico;
 - c) controllo di gestione;
 - d) controllo della qualità dei servizi;
 - e) controllo sulle società partecipate non quotate;
 - f) controllo sugli equilibri finanziari.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - a) governance: complesso di regole e strumenti che fanno sì che le attività, le risorse e l'intera organizzazione delle società partecipate siano dirette al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Comune in qualità di socio, rendendone effettivi l'attività di indirizzo e controllo e di pubblicità agli stakeholder coinvolti a vari livelli;
 - b) società partecipate di primo livello: società in cui il Comune partecipa direttamente;
 - c) società partecipate di secondo livello: società partecipate nelle quali è presente come socio una società partecipata direttamente dal Comune;
 - d) budget: documento fondamentale di programmazione e controllo predisposto dalle società partecipate in cui vengono stabiliti in via preventiva gli obiettivi economici, finanziari e gestionali che si prevede di raggiungere in un periodo futuro;
 - e) report: documenti prodotti periodicamente nei quali far confluire informazioni sulle attività gestionali del Comune o delle Società organizzandole in modo sistematico, sulla base dei quali si effettua anche la valutazione dei risultati raggiunti, l'analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati e l'implementazione di azioni correttive;
 - f) contratto di servizio: strumento di regolazione attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra il Comune, le società partecipate e i soggetti erogatori di servizi;
 - g) focus group (o gruppo di discussione): tecnica qualitativa di ricerca in cui un gruppo di persone è invitato a parlare, discutere e confrontarsi su un tema relativo ai servizi erogati dal Comune al fine di focalizzare gli argomenti più rilevanti e far emergere le criticità ed opportunità di miglioramento dei servizi;

- h) standard: valore obiettivo o livello prefissato per ciascun indicatore con cui misurare i differenti aspetti (quantitativi, economici, qualitativi, ecc.) di un processo, di un prodotto o di un servizio.
- i) Ciclo della performance: processo che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati con riferimento all'Ente nella sua globalità e al singolo dipendente.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

CAPO I

IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della vigente normativa.
2. L'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile consiste nel:
 - a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza degli atti adottati;
 - b) rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
 - c) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
 - d) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
 - e) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
3. Sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile:
 - a) le determinazioni dirigenziali;
 - b) i contratti stipulati dall'ente nelle forme indicate dalla legge e gli atti posti in essere per la loro esecuzione;
 - c) i provvedimenti, gli accordi e i relativi atti di esecuzione;
 - d) tutti gli altri atti amministrativi e/o procedimenti per i quali il Direttore Generale richieda l'avvio dell'attività di controllo.

Art. 5

Finalità

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva della formazione dell'atto.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile contribuisce ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità nonché a migliorare la qualità degli atti amministrativi.

Art. 6

Modalità del controllo

1. Il controllo di Regolarità Amministrativa si compone:
 - di una fase preventiva;
 - di una fase successiva.
2. La fase preventiva spetta al Dirigente competente per materia:
 - nel rilascio del Parere di Regolarità Tecnica sulle Deliberazioni;
 - con la sottoscrizione finale della propria Determinazione Dirigenziale.

Questo controllo preventivo è effettuato in relazione alla conformità dell'azione amministrativa e al rispetto:

- delle Leggi e quindi della normativa di settore;
 - dello Statuto;
 - dei Regolamenti di Settore;
 - dei principi di buona amministrazione;
 - dei necessari collegamenti con gli obiettivi dell'Ente;
 - delle procedure amministrative;
 - dei principi di carattere generale dell'Ordinamento;
3. Il controllo successivo è esercitato, sotto la direzione del Segretario Generale, da un gruppo di lavoro, di seguito denominato "organismo di controllo", individuato con atto di organizzazione. Detto controllo, attraverso una selezione casuale degli atti effettuata con una metodologia che definisca la significatività del campione, misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati a standard predefiniti.
 - a) Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
 - 1) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
 - 2) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - 3) rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
 - 4) rispetto della normativa in generale;
 - 5) conformità alle norme regolamentari;

- 6) conformità al programma di mandato, al P.E.G., agli atti di programmazione, alle circolari interne, agli atti di indirizzo.
 - b) L'esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare all'organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta.
 - c) Al termine del controllo di ciascun atto viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti che viene trasmessa al Dirigente che ha emanato l'atto contenente le eventuali osservazioni e/o correttivi da mettere in opera per il miglioramento continuo della redazione degli atti e del sistema di controllo.
4. Il controllo di Regolarità Contabile è effettuato ed espresso dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario attraverso :
- 1. il Parere di Regolarità Contabile sulle proposte di Deliberazione di Giunta o di Consiglio o mediante attestazione di insussistenza dei presupposti per il rilascio;
 - 2. il Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di Determinazione dei Dirigenti.

Esso verifica:

- a. l'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio;
- b. il riscontro della capienza dello stanziamento relativo;
- c. l'esistenza del presupposto giuridico in base al quale sorge l'obbligazione;
- d. la conformità alle norme fiscali;
- e. il rispetto delle competenze in materia di assunzione di impegno di spesa;
- f. il rispetto dell'ordinamento contabile vigente;
- g. l'accertamento delle entrate;
- h. la copertura nel bilancio pluriennale;
- i. la regolarità della documentazione di base e a corredo dell'atto di spesa;
- j. gli equilibri complessivi della gestione finanziaria e dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento al Patto di Stabilità, così come previsto dall'art. 9-bis del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge 3/8/2009 n. 102.

Art. 7

Risultanze del controllo

- 1. Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto:
 - a) di report trimestrali che vengono trasmessi dal Segretario al Sindaco, al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti ed al Consiglio Comunale e confluiscono nei report utili per altri controlli interni. Da tali report devono risultare in forma aggregata:
 - 1) il numero degli atti esaminati divisi per tipologia;
 - 2) i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono ciascuna tipologia di atto;
 - 3) i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno della scheda di verifica;
 - 4) le eventuali direttive e/o altre osservazioni sollevate dall'organismo di controllo relative ad aspetti dell'atto oggetto di verifica che l'organismo

abbia ritenuto opportuno portare all'attenzione dei soggetti destinatari dell'attività di controllo.

- b) di relazioni semestrali contenenti analisi e proposte che vengono trasmesse dal Segretario Generale alla Dirigenza, al Sindaco e al Direttore Generale e al Consiglio Comunale.

CAPO II

IL CONTROLLO STRATEGICO

Art. 8

Ambito di applicazione

1. Il controllo strategico del Comune di Venezia è coerente con i principi generali della normativa sul Ciclo della performance e con quanto previsto in materia di controlli interni dalla normativa vigente.
2. Il controllo strategico è svolto in riferimento sia alla struttura organizzativa nel suo complesso sia alle sue articolazioni ed ha per oggetto la verifica del raggiungimento delle finalità previste nei documenti di programmazione e del rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'attività di controllo strategico si concretizza nella rilevazione dei risultati conseguiti rispetto ai progetti e agli obiettivi strategici predefiniti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle relative procedure operative, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, degli aspetti socio-economici del territorio.

Art. 9

Finalità

1. L'attività di controllo strategico è finalizzata alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle strategie indicati nel programma di mandato e negli altri atti programmatici fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
2. L'attività di controllo strategico consiste nella verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo politico, dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di programmazione strategica e gestionale e della loro efficacia.

Art. 10

Modalità del controllo

1. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del Direttore Generale, elabora rapporti infrannuali, annuali e di fine mandato sullo stato di avanzamento delle finalità previste nel mandato amministrativo.
2. Il controllo strategico è strutturato nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione delle linee programmatiche del mandato amministrativo di riferimento;
 - b) rilevazione periodica dei risultati raggiunti;

- c) valutazione, a fine del mandato amministrativo, dei risultati raggiunti in rapporto alle linee programmatiche, anche ai fini dell'inserimento nella relazione di fine mandato di cui alla normativa vigente.

Art. 11

Risultanze del controllo

1. L'attività di controllo è svolta attraverso la verifica degli stati di avanzamento di quanto previsto in fase di programmazione strategica e gestionale.
2. La struttura preposta al controllo strategico, avvalendosi anche dei dati elaborati dalle strutture preposte al controllo di gestione e agli altri controlli interni, predispone referti che vengono sottoposti alla Giunta e al Consiglio comunale ai fini della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.
3. L'attività di rendicontazione degli obiettivi raggiunti si attua anche attraverso analisi statistiche delle risultanze che, opportunamente raccordate, rappresentano i risultati dell'Amministrazione comunale in termini di buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Dalle risultanze del controllo strategico possono essere estrapolati specifici dati ed informazioni per essere rielaborati secondo modelli logici di analisi e mediante appositi strumenti di misurazione e rappresentazione, anche comparata, ai fini di una valutazione della strategia gestionale che ne evidenzia le differenti accezioni qualitative e quantitative.

CAPO III

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 12

Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione del Comune di Venezia è coerente con i principi generali della normativa sul Ciclo della performance e con i sistemi di programmazione e controllo degli Enti Locali previsti dalla normativa vigente.
2. Il controllo di gestione si applica con le modalità specificate negli articoli del presente Capo e costituisce supporto all'attività direzionale.
3. Il controllo di gestione verifica per ciascun servizio e centro di costo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e monitorati attraverso indicatori predefiniti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Art. 13

Finalità

1. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa per poter ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati raggiunti, intendendosi per:
 - a) efficacia, la capacità dell'Ente di raggiungere gli obiettivi definiti e le proprie finalità e di fornire prestazioni adeguate a soddisfare i bisogni della collettività;
 - b) efficienza, la capacità dell'Ente di massimizzare il rapporto tra i fattori produttivi impiegati nell'attività ed i risultati ottenuti, a parità di altre condizioni;
 - c) economicità, la capacità di raggiungere obiettivi definiti e soddisfare i bisogni della collettività in rapporto ai fattori produttivi impiegati, tale da garantire la sostenibilità socio-economica nel lungo periodo.
2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e del livello di economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui alla normativa vigente.
3. L'attività di controllo di gestione, attraverso il continuo monitoraggio delle attività gestionali ed operative del Comune di Venezia, consente di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 14

Modalità del controllo

1. Il controllo di gestione è svolto in riferimento sia alla struttura organizzativa nel suo complesso sia alle sue articolazioni ed ha per oggetto l'attività gestionale ed operativa del Comune di Venezia.
2. Il controllo di gestione è strutturato nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione di un piano degli obiettivi che definisce gli obiettivi gestionali ed operativi con riferimento sia alla struttura organizzativa nel suo complesso sia alle sue articolazioni;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati rilevati al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi;
 - d) misurazione dell'efficacia, dell'efficienza e del grado di economicità dell'azione intrapresa attraverso l'individuazione di un apposito sistema degli indicatori.

Art. 15

Risultanze del controllo

1. Il monitoraggio è svolto attraverso la verifica degli stati di avanzamento di quanto previsto in fase di programmazione gestionale ed operativa.
2. Il monitoraggio e la misurazione in corso d'anno e finale dell'andamento dei risultati attesi degli obiettivi monitorati attraverso i rispettivi indicatori vengono rappresentati nei seguenti documenti:

- a) i referti di controllo degli obiettivi gestionali ed operativi con riferimento sia alla struttura organizzativa nel suo complesso sia alle sue articolazioni;
 - b) la reportistica dei dati economico/finanziari e dei risultati quantitativi dei prodotti/servizi erogati dall'Amministrazione;
 - c) i referti del controllo di gestione, semestrale ed annuale, che forniscono le risultanze intermedie e conclusive nonché gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. Tali referti vengono comunicati alla Direzione Generale, al Consiglio Comunale e ai responsabili di servizio oltre che ai cittadini per garantire la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.
3. Ciascuna fase del monitoraggio prevede la rendicontazione attraverso analisi statistiche delle risultanze che, opportunamente raccordate, rappresentano i risultati dell'Amministrazione comunale in termini di buon andamento dell'azione amministrativa.
 4. Dalle risultanze del controllo di gestione possono essere estrapolati specifici dati ed informazioni per essere rielaborati secondo modelli logici di analisi e mediante appositi strumenti di misurazione e rappresentazione, anche comparata, ai fini di una valutazione dell'attività gestionale ed operativa che ne evidenzia le differenti accezioni qualitative e quantitative.
 5. Il referto annuale del controllo di gestione viene trasmesso alla Corte dei Conti e al Presidente del Consiglio comunale.
 6. Gli indicatori e le risultanze del controllo di gestione vengono pubblicati sul sito internet del comune.

CAPO IV

IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 16

Ambito di applicazione

1. Il controllo della qualità dei servizi è coerente con quanto previsto in materia di controlli interni dalla vigente normativa.
2. Gli articoli del presente Capo si applicano a tutti i servizi erogati dal Comune di Venezia sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni non partecipati, di cui alla Sezione I, sia mediante società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359 del c.c., di cui alla Sezione II.
3. Annualmente l'Amministrazione, con apposito documento di programmazione operativa, individua i servizi e decide quali aspetti dei servizi erogati direttamente o indirettamente saranno oggetto di monitoraggio nel corso dell'esercizio di riferimento.

Art. 17

Finalità

1. L'attività di controllo della qualità dei servizi erogati dal Comune di Venezia sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni partecipati e non, così come definito nei documenti di programmazione operativa, è finalizzata a garantire la misurazione dell'efficacia, efficienza, economicità degli stessi e la soddisfazione dell'utenza interna ed esterna ai fini del miglioramento continuo.

Art. 18

La carta della qualità dei servizi pubblici locali

1. La Carta della Qualità dei Servizi Pubblici Locali costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficacia, efficienza, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente- al processo di erogazione del servizio pubblico.
2. La Carta della Qualità dei Servizi Pubblici Locali deve essere predisposta, a cura del soggetto che gestisce il servizio, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio ed in collaborazione con le unità preposte dal Comune di Venezia. Nell'elaborazione del documento si devono rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, ove esistenti, ivi compresa l'attivazione di tavoli di consultazione con le associazioni dei consumatori.
3. La Carta della Qualità dei Servizi Pubblici Locali deve essere fornita al Comune di Venezia per la pubblicazione nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Sezione I

Servizi erogati direttamente e tramite organismi gestionali esterni non partecipati

Art. 19

Modalità del controllo

1. Le attività di controllo della qualità e del miglioramento dei servizi erogati sono in capo all'unità preposta, così come individuata nella struttura organizzativa vigente.
2. L'attività di controllo della qualità dei servizi erogati si esplica attraverso strumenti volti alla valutazione delle fasi del processo di progettazione ed erogazione dei servizi, all'individuazione dei requisiti dei servizi erogati e alla misurazione del relativo grado di soddisfazione dell'utenza ai fini del miglioramento continuo.
3. I principali strumenti di controllo della qualità dei servizi sono i seguenti:
 - a) le certificazioni di processo secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001;

- b) le Carte dei servizi;
- c) le indagini di soddisfazione dell'utenza di tipo quantitativo (questionari) o qualitativo (focus group o gruppi di approfondimento);
- d) i sistemi di autovalutazione;
- e) la realizzazione di progetti di miglioramento.

Art. 20

Risultanze del controllo della qualità

1. Gli strumenti per il monitoraggio del sistema di gestione della qualità dei servizi prevedono le seguenti attività:
 - a) misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati, certificati o dotati di Carta dei Servizi o a fronte di particolari esigenze ravvisate dai portatori di interesse tramite adeguate e specifiche metodologie, anche di confronto con altre realtà locali;
 - b) controllo, mediante verifiche ispettive interne periodiche, dei processi certificati, delle relative procedure, degli indicatori e dei relativi standard di qualità, definiti per ciascuna prestazione erogata a favore di utenza interna o esterna;
 - c) valutazione periodica, mediante visite di verifica presso i servizi, del rispetto degli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei servizi;
 - d) valutazione periodica dello stato di avanzamento dei piani di miglioramento volti a superare eventuali criticità risultanti dai sistemi di controllo o a favorire iniziative per l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi.
2. Le risultanze del monitoraggio e delle misurazioni effettuate in corso d'anno sono rappresentate a cadenza annuale nei documenti di:
 - a) rendicontazione e analisi del grado di raggiungimento degli standard definiti;
 - b) rendicontazione e analisi dei risultati delle indagini di soddisfazione dell'utenza;
 - c) rendicontazione e analisi dei reclami pervenuti;
 - d) rendicontazione dei progetti di miglioramento;
 - e) variazione o aggiornamento delle modalità di erogazione dei servizi.
3. Dalle risultanze del monitoraggio e del riesame dello stato di attuazione/avanzamento del sistema di gestione della qualità dei servizi vengono prodotti specifici documenti per la definizione di:
 - a) progetti di miglioramento dei servizi erogati;
 - b) piani di miglioramento degli standard.
4. I documenti di cui al comma 2 vengono pubblicati nel sito internet del comune.

Sezione II

Servizi erogati per il tramite delle Società partecipate

Art. 21

Il contratto di servizio

1. Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione le linee guida del contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra il Comune e le società affidatarie di servizi.
2. Sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale, per ciascun servizio affidato viene approvato apposito disciplinare tecnico. Il medesimo disciplinare deve contenere la specificazione degli *standard* qualitativi e tecnici che la società deve conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché le modalità ed i termini della loro misurazione.
3. Ove previsto dai singoli contratti di servizio viene istituito il comitato tecnico di gestione del contratto.

Art. 22

Modalità del controllo

1. Le attività di controllo, supporto, coordinamento e promozione dei sistemi qualità e dei relativi strumenti finalizzati al miglioramento dei servizi erogati da società partecipate sono esercitate dalle strutture tecniche delle unità preposte del Comune di Venezia in collaborazione con le società medesime.
2. Il controllo della qualità dei servizi erogati mediante società partecipate si basa sulla creazione e la gestione di un sistema informativo finalizzato a:
 - a) verificare i contratti di servizio e le modalità di adempimento degli stessi, relativamente agli aspetti qualitativi;
 - b) analizzare la qualità dei servizi affidati alle società partecipate, anche mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'ente.
3. L'attività di controllo della qualità dei servizi erogati dalle società partecipate si esplica attraverso la verifica:
 - a) del rispetto dei parametri quali-quantitativi previsti dai singoli disciplinari tecnici e dalle Carte dei Servizi e della Qualità dei Servizi Pubblici Locali;
 - b) dei risultati delle indagini di soddisfazione dell'utenza di tipo quantitativo (questionari) o qualitativo (focus group o gruppi di approfondimento);
 - c) del sistema di gestione dei reclami, dei tempi medi e delle modalità di risposta all'utenza;
 - d) della realizzazione dei progetti di miglioramento previsti dalle rendicontazioni annuali sui servizi sulla base degli obiettivi assegnati alle società.
4. Il Comune di Venezia, al fine di verificare e controllare la qualità dei servizi e delle attività affidate alle società partecipate, effettua specifiche verifiche sul servizio erogato da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi esternalizzati. In sede di verifica la società partecipata ed i dipendenti della

stessa sono tenuti a collaborare e a rispondere a tutte le richieste poste dal gruppo di verifica.

Art. 23

Risultanze del controllo

1. Con cadenza annuale le Società trasmettono appositi report sullo stato di attuazione/adempimento del contratto di servizio secondo uno schema tipo predisposto congiuntamente dall'amministrazione comunale e dalle società. Detti report devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari tecnici e/o previsti dalla Carta della Qualità dei servizi;
 - b) elenco contenente le modalità di gestione dei reclami e dei disservizi;
 - c) la gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni e dei servizi;
 - d) informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio;
 - e) azioni correttive volte a superare eventuali criticità risultanti dai sistemi di controllo (es. scostamento dagli standard di qualità dichiarati);
 - f) proposte di modifica/miglioramento degli standard di funzionamento e di qualità del servizio.
2. Le Società affidatarie di servizi pubblici locali devono produrre annualmente un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre/condividere all'Amministrazione le azioni di miglioramento conseguenti e le connesse necessarie revisioni degli standard quali-quantitativi garantiti, anche sulla base del confronto con altre realtà locali.
3. Sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alla Qualità dei Servizi Pubblici Locali, è pubblicata la reportistica sulla Qualità dei Servizi Pubblici affidati, prodotta sulla base dei report di cui al comma 1 redatti dalle Società affidatarie dei servizi.

CAPO V

IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Art. 24

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina contenuti e modalità del sistema di controlli sulle società partecipate non quotate con particolare riferimento alle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., dal Comune di Venezia in via diretta ("Società controllate di primo livello") e indiretta ("Società controllate di secondo livello") nonché ai Gruppi europei di interesse economico di cui al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, per quanto applicabili.
2. Per le società controllate di secondo livello le disposizioni del presente capo vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle società controllate di primo livello che le controllano.

3. Per le società partecipate nelle quali il Comune detiene una partecipazione che non consenta il controllo, il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.

Art. 25

Finalità

1. Il sistema di controlli disciplinato dal presente Capo è espressione della *governance* esercitata dal Comune ed è pertanto finalizzato a far sì che le attività, le risorse e l'intera organizzazione delle società partecipate siano dirette al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Comune in qualità di socio, rendendone effettivi l'attività di indirizzo e controllo e nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma l'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali assegnati alle società partecipate e ne verifica il grado di raggiungimento nonché provvede alla creazione e gestione di un sistema informativo finalizzato a:
 - a) rilevare la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società partecipate;
 - b) verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica imposti alle società partecipate.
3. A valere sui dati del sistema informativo di cui al comma 2 viene effettuato il monitoraggio periodico dell'andamento delle società partecipate finalizzato a rilevare:
 - a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e l'analisi delle motivazioni dei relativi scostamenti;
 - b) l'individuazione delle opportune azioni correttive anche in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Art. 26

Competenze in materia di indirizzo e controllo delle società partecipate

1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle Società adottando le deliberazioni con le quali si approva:
 - a) lo schema di statuto per le Società direttamente controllate dal Comune di Venezia, salvo le sole modifiche statutarie indispensabili per recepire mutate previsioni normative, demandate all'approvazione della Giunta Comunale;
 - b) l'eventuale costituzione o l'assunzione di una nuova partecipazione societaria;
 - c) l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute;
 - d) le concessioni di garanzie di qualsiasi genere alle società partecipate che impattano sul bilancio comunale;
 - e) gli aumenti di capitale, anche in natura, i versamenti per ripiano perdite, le riduzioni di capitale, ed in genere ogni operazione sul capitale sociale delle partecipate, salvo le mere riallocazioni delle poste del Patrimonio Netto del

bilancio delle medesime, senza esborsi a carico dei soci, demandate alla Giunta Comunale;

- f) l'affidamento di attività o servizi alle Società partecipate mediante convenzione;
 - g) le Convenzioni tra Enti per l'esercizio del controllo analogo su società affidatarie di servizi partecipate da una pluralità di enti pubblici;
 - h) le linee guida dei contratti di servizio affidati a Società partecipate;
 - i) la definizione, nell'ambito delle finalità declinate nella Relazione Previsionale e Programmatica, degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società in termini di bilancio, efficacia, efficienza ed economicità.
2. Ai fini di consentire al Consiglio Comunale di esercitare il controllo sulle società partecipate, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, vengono messi a disposizione dei consiglieri, mediante pubblicazione nella rete intranet comunale, il bilancio individuale delle singole società, il bilancio consolidato delle società capogruppo e il bilancio sociale delle società che lo redigono. Ogni sei mesi l'Amministratore Delegato o il Legale Rappresentante di ogni società controllata direttamente o indirettamente dal Comune di Venezia, presenta una relazione al Consiglio Comunale sulla situazione di bilancio.
3. I consiglieri comunali, in conformità e ai sensi dell'art. 43, comma 2 del testo Unico degli enti locali (D.lgs. 267/2000) hanno diritto di ottenere dalle Società partecipate, tutte le notizie e le informazioni di cui dispongono, anche relative alle rispettive partecipate di secondo livello, utili all'espletamento del mandato secondo i tempi previsti dalla Legge n. 241/1990.

La richiesta alla Società deve pervenire dall'ufficio di presidenza del consiglio comunale accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. La Giunta Comunale esercita le seguenti competenze in materia di controllo delle società partecipate:
- a) propone al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare;
 - b) definisce, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, gli obiettivi gestionali con i relativi parametri quantitativi e qualitativi di misurazione in relazione alle finalità individuate per le società nella Relazione Previsionale e Programmatica;
 - c) approva gli eventuali accordi tra soci diversi da quelli di cui al punto g) del comma 1;
 - d) approva gli eventuali disciplinari tecnici sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale per ciascun servizio affidato;
5. Il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
- a) partecipa, anche mediante soggetto di volta in volta delegato, all'assemblea della Società ed esprime il proprio voto anche sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta a seconda della competenza di cui sopra;
 - b) partecipa, anche mediante soggetto di volta in volta delegato, alle riunioni dei Soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o da altri strumenti convenzionali;
 - c) nomina gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà ai sensi dell'art. 2449 del c.c., e designa gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per le altre società partecipate cui la nomina è di competenza assembleare, attenendosi

- agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, adottati con il Regolamento per le nomine dei rappresentanti del Comune presso società, enti aziende ed istituzioni;
- d) esprime il nulla-osta alle proposte delle società controllate di primo livello per la designazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale presso le rispettive società partecipate;
 - e) determina nelle assemblee delle società controllate di primo livello i compensi degli amministratori ed esprime il nulla-osta ai compensi degli amministratori proposti per le società controllate di secondo livello;
 - f) determina nelle assemblee delle società controllate di primo livello, cui partecipa anche mediante soggetto di volta in volta delegato, gli importi della remunerazione spettante ai componenti il Collegio Sindacale e autorizza i medesimi compensi proposti per le società controllate di secondo livello;
 - g) ove ritenga opportuna una condivisione a livello di Giunta relativamente ad atti attinenti le società partecipate propone l'adozione di eventuali deliberazioni e/o atti di indirizzo.
6. La struttura preposta al controllo sulle società partecipate, anche mediante la collaborazione delle Direzioni competenti per materia:
- a) presidia la creazione e gestione del sistema informativo finalizzato a rilevare la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società partecipate, nonché a verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica imposti alle società medesime;
 - b) effettua il monitoraggio periodico dell'andamento delle società partecipate finalizzato a rilevare il grado di raggiungimento agli obiettivi assegnati e l'analisi delle motivazioni dei relativi scostamenti, nonché ad individuare le opportune azioni correttive.
7. L'esercizio delle competenze definite nel presente articolo si basa sulle prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento. Ogni scostamento rispetto a tali prescrizioni è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi.

Art. 27

Modalità di esercizio del diritto di voto del Comune di Venezia in seno alle assemblee delle società di secondo livello

1. Salvo quanto già stabilito al precedente articolo 26 relativamente alle nomine e/o alle designazioni degli organi delle società partecipate direttamente o indirettamente, il voto che il socio Comune esprimerà nelle assemblee delle società controllate direttamente sarà espresso dal Sindaco, o dal soggetto da esso delegato (per iscritto) alla partecipazione all'assemblea:
- a) nel rispetto degli indirizzi strategici espressi dal Consiglio Comunale sulle materie oggetto della delibera, nel caso in cui si tratti di "voto determinante e sufficiente per l'adozione della deliberazione proposta", e l'assemblea dei soci della "società partecipata di primo livello" debba deliberare su una o più delle seguenti materie riguardanti una società da essa controllata ("società partecipate di secondo livello del Comune"):
 - a.1) modifiche dello statuto che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità;

- a.2) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni;
- a.3) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni dazione in garanzia di partecipazioni a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento del capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);
- a.4) compravendita o affitto dell'azienda (o di un ramo d'azienda).

Relativamente alle materie di cui ai punti precedenti gli statuti delle società controllate, di primo livello devono prevedere l'espressa autorizzazione assembleare preventiva all'espressione del diritto di voto nelle assemblee delle società di secondo livello chiamate a deliberare sulle materie stesse.

b) autonomamente, nel caso in cui si tratti di "voto non determinante per l'adozione della deliberazione proposta", oppure di "voto determinante per l'adozione della deliberazione proposta" su materie diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) del presente articolo.

Art. 28

Modalità del controllo

1. L'Amministrazione definisce le modalità di controllo delle Società partecipate con l'obiettivo di delineare un quadro analitico delle informazioni che i componenti degli organi di governo delle Società Partecipate sono tenuti a fornire al Comune di Venezia ai fini di un controllo sulle attività svolte dalle singole società.
2. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:
 - a) controllo societario che si esplica:
 - 1) nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti;
 - 2) nella definizione del sistema di *governance* anche mediante l'adozione di direttive e regolamenti;
 - 3) nella verifica della situazione societaria delle singole partecipate anche sulla base delle relazioni prodotte dai rispettivi organi di controllo interni ed esterni;
 - b) controllo economico/finanziario che si esercita attraverso il monitoraggio:
 - 1) *ex ante* orientato all'analisi ed approvazione dei budget;
 - 2) concomitante attraverso la predisposizione di periodici report economico/finanziari infrannuali sullo stato di attuazione dei budget;
 - 3) *ex post* attraverso l'analisi ed approvazione dei bilanci consuntivi individuali e, con riferimento alle società controllate di primo livello, ai rispettivi bilanci consolidati ove esistenti;
 - c) controllo di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione, che si concreta in diverse fasi:
 - 1) *ex ante* in sede di analisi/approvazione dei piani industriali pluriennali e dei programmi operativi annuali;
 - 2) concomitante mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei piani industriali pluriennali e nei programmi operativi annuali;

- 3) *ex post* attraverso la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e della motivazione degli eventuali scostamenti, anche attraverso l'analisi del Bilancio sociale della Società partecipata ove redatto;
 - d) controllo sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica che si esplica sulla base delle normative vigenti che disciplinano gli obblighi in materia di società partecipate dagli enti pubblici;
 - e) controllo su singoli atti e/o situazioni in essere presso le società controllate, a seguito di specifiche interpellanze e/o interrogazioni consiliari, o di iniziativa di altri Organi dell'Amministrazione;
 - f) controllo atto a rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società partecipate mediante la creazione di un apposito sistema informativo in funzione della redazione del bilancio consolidato del Gruppo "Città di Venezia" secondo principi di competenza economica.
3. L'Amministrazione con appositi atti definisce gli indirizzi operativi alla struttura dell'Ente e alle società controllate, di primo e secondo livello, finalizzati ad espletare tempo per tempo i controlli definiti nel comma precedente, nel rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e della normativa in materia di programmazione economico finanziaria degli enti locali, con particolare riferimento ai tempi di approvazione presso le società medesime del Budget preventivo e del Bilancio consuntivo, da rendere coerenti con i tempi di approvazione presso il Comune rispettivamente del Bilancio e del Rendiconto, tenuto conto anche degli obblighi in materia di Bilancio consolidato.

Art. 29

Istituzione del controllo analogo e diritto di iniziativa

1. Il Comune esercita il controllo analogo che consiste nel pieno esercizio, da parte del Comune socio, dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività amministrative e gestionali delle società controllate al fine di creare la necessaria identificazione tra l'Ente Locale e l'organismo partecipato.
2. Al Comune è riconosciuto il diritto di indirizzare le scelte, anche di tipo organizzativo e gestionale, adottate dalle Società e a tal fine concorre alla definizione degli indirizzi strategici e i relativi obiettivi gestionali nonché il controllo dei risultati conseguiti.
3. Il Comune, per il tramite del rappresentante legale, o suo delegato, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto delle società facendone espressa e formale richiesta al Presidente.
4. Il Comune, per il tramite del rappresentante legale, o suo delegato, può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo assuma deliberazioni in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società.

Art. 30

Comitato di controllo analogo

1. E' prevista la costituzione di un comitato di "controllo analogo" interno al Comune di Venezia, composto in via permanente da:

- Sindaco o Assessore delegato;
- Direttore della Direzione preposta al controllo sulle società partecipate, o suo delegato;

nonché in relazione alle materie trattate e a competenze specifiche dai

- Dirigenti di settori, o funzionari delegati, affidanti servizi alle società partecipate e controllate dal Comune di Venezia.

2. A tale Comitato di Controllo sono attribuiti i seguenti compiti:

- supervisione sulla programmazione economica-finanziaria delle società partecipate per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente;
- supervisione sul controllo dei servizi affidati alle società controllate e partecipate;
- supervisione sul monitoraggio sull'adempimento dei contratti di servizi.

Nel corso dell'anno solare, devono essere convocate almeno due riunioni finalizzate al controllo qualitativo e quantitativo sui dati al 30/06 e al 31/12.

Le convocazioni del Comitato saranno inviate anche alla Direzione Generale del Comune di Venezia; la Direzione Generale può partecipare alle riunioni in considerazione delle facoltà e delle competenze di propria spettanza.

3. Le società partecipate devono garantire al Comitato:

- l'accesso ai documenti;
- la fornitura di tutte le documentazioni richieste e utili all'espletamento delle funzioni proprie del Comitato di Controllo;
- la partecipazione, su richiesta, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Dirigente delegato, al fine di assicurare la completa informazione da parte di personale dotato di idonee competenze e conoscenze;
- l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione di tutte le società controllate, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno.

4. La Direzione preposta al controllo costituisce il punto di riferimento per ogni attività e prescrizione prevista nel presente regolamento di pertinenza del Comune di Venezia; è pertanto incaricata e autorizzata a richiedere ogni documentazione e informazione utile sia per proprie finalità istituzionali sia per il funzionamento del Comitato di Controllo Analogo.

5. Rimangono escluse dalle competenze della Direzione preposta al controllo le comunicazioni prettamente operative e strettamente funzionali all'esecuzione delle attività e dei singoli servizi affidati.

Art. 31

Regolamenti

1. La gestione delle Società deve ispirarsi ai principi di legalità, efficacia efficienza ed economicità. Pertanto tutte le attività inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica.
2. Le Società devono dotarsi di appositi regolamenti da sottoporre al preventivo vaglio della Direzione Comunale competente in materia di:
 - a) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche;
 - b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o eventuali ulteriori sistemi incentivanti;
 - c) esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.
3. Nel caso in cui i soggetti a cui si applica il presente regolamento non avessero già approvato tutti i regolamenti di cui al comma precedente, devono procedere alla relativa adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 32

Risultanze del controllo sulle società partecipate

1. Ad esito delle attività di controllo economico/finanziario e di controllo di efficienza, efficacia ed economicità della gestione vengono predisposti appositi Report periodici che vengono messi a disposizione di Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunale nonché attraverso la pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Comune di Venezia.
2. Gli statuti delle società controllate sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale comunale.

CAPO VI

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 33

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento del controllo sugli equilibri finanziari ai sensi della normativa vigente.
2. Il controllo è applicato alla gestione di competenza, alla gestione residui ed alla gestione di cassa dell'ente.
3. Il controllo è altresì esteso alla valutazione degli effetti che determina per il bilancio finanziario dell'ente l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 34

Finalità

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato alla costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

Art. 35

Modalità del controllo

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione.
2. Il controllo degli equilibri della gestione di competenza è attuato mediante analisi periodica finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento delle entrate rispetto alle previsioni di competenza e obiettivi di finanza pubblica.
3. Al fine di cui al comma 2, in sede di predisposizione del bilancio di previsione i Dirigenti responsabili dei servizi formulano le previsioni di entrata sia con riferimento allo stanziamento di bilancio, sia con riferimento allo sviluppo temporale degli accertamenti e degli incassi.
4. In caso di mancata deliberazione del bilancio di previsione ed attivazione dell'esercizio provvisorio, la previsione relativa allo sviluppo temporale degli accertamenti e degli incassi è effettuata entro il mese di gennaio ed ha come base di riferimento gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio provvisorio.
5. Il controllo degli equilibri della gestione residui è attuato mediante analisi dei residui attivi, da svolgersi in occasione del processo di riaccertamento dei residui e della verifica dello stato di attuazione dei programmi.
6. Al fine di cui al comma 5, in occasione del processo di riaccertamento dei residui ogni Dirigente responsabile di servizio provvede, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ogni anno, a verificare il permanere delle condizioni che

costituiscono l'ente creditore della relativa entrata, indicando anche il livello di liquidità del relativo credito ed i tempi di incasso.

7. Il controllo degli equilibri della gestione di cassa è attuato mediante confronto tra le previsioni di cassa sulle entrate formulate ai sensi dei commi 3 e 6 con le previsioni di cassa sulla spesa iscritte in bilancio di previsione.
8. Le valutazioni conseguenti all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni vengono effettuate in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo del Comune e dell'adozione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi, e comunque in ogni caso in cui si verificano situazioni in grado di produrre impatti significativi per il bilancio dell'ente

Art. 36

Risultanze del controllo

1. Le risultanze dell'attività di controllo vengono fornite in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e della deliberazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica del permanere degli equilibri di bilancio di cui alla normativa vigente, e comunque qualora si verificano situazioni tali da poter alterare gli equilibri.
2. Qualora lo stato di accertamento delle entrate o di realizzazione dei residui attivi evidenzia situazioni di criticità non compensabili con maggiori entrate o riduzioni di spesa che possano compromettere gli equilibri di bilancio (di competenza e/o a residuo), la Giunta Comunale, anche su proposta del Direttore della Direzione Finanza, Bilancio e Tributi di concerto con il Direttore Generale, propone al Consiglio Comunale l'adozione delle conseguenti misure correttive necessarie al riequilibrio di gestione e gli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Norme finali

1. Le attività di controllo di cui al presente regolamento sono integrate dai controlli effettuati dall'organo di revisione contabile e dal Nucleo di Valutazione.
2. Il Direttore Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il funzionamento del sistema di controllo di cui al precedente articolo 2.
3. Al fine della verifica, da parte della Corte dei Conti, della legittimità e della regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni, il Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. Detto referto è inviato altresì al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Le attività di controllo e le risultanze dei controlli vengono pubblicate sul sito internet del comune in apposita sezione.

Art. 38

Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari aventi contenuto incompatibile.